

PROCEDURA APERTA - CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE.

Art. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Torino appalta mediante procedura aperta, in base all'offerta al prezzo più basso, ai sensi degli articoli 3, comma 37, 55 e 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 con l'osservanza delle condizioni del presente Capitolato Speciale, ed in applicazione del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale in data 7 marzo 2005, l'esecuzione del servizio di copertura assicurativa ai dipendenti pubblici incaricati della progettazione. Il servizio in oggetto avrà la durata di due anni, con decorrenza dal 01/01/2007 al 31/12/2008. L'importo a base di gara a corpo è di € 160.000,00 per l'intera durata contrattuale comprensivo degli oneri fiscali.

L'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 prevede l'obbligo della garanzia assicurativa per i dipendenti incaricati della progettazione e l'importo da garantire non può essere superiore al 10 % del costo di costruzione delle opere progettate nel biennio ex art. 106 del Regolamento 554/'99.

L'esecuzione di tale servizio comporta che la Società tenga indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questo sia tenuto a pagare, quale responsabile civile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice Unico Appalti approvato con D.lgs 163/2006.

Art. 2
DEFINIZIONI

Assicurato	Il dipendente dell'Ente a cui è affidato l'incarico di progettazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
Decreto	N. 123 del 12.03.2004. Ministero delle Attività Produttive. Pubb. GU. 11.05.2004
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro simile.
Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge	Il D. Lgs. 163/2006.
Massimale	Il massimale previsto dalla presente polizza assicurativa è quello indicato nella Scheda tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D Lgs. 163/2006
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Regolamento	D.P.R. 21.12.1999 n. 554
Scheda tecnica	Scheda riportante i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società	L'Impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Stazione Appaltante	Il soggetto di cui all'art. 3, comma 33, del D. Lgs. 163/2006

ARTICOLO 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara le Società di Assicurazione dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nell'apposito bando di gara, che si richiama integralmente.

In particolare, a pena di esclusione dovranno presentare:

1) Istanza di ammissione alla gara, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al "Sindaco della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995, con indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché generalità degli Amministratori/Direttori tecnici; Codice fiscale / Partita Iva;

b) la non sussistenza a carico del concorrente di misure di prevenzione di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

d) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99);

e) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 1 all' art. 39;

f) dichiarazione di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 626/94 e successiva modificazione n. 246/96;

g) di essere in grado di svolgere il servizio e di aver valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere, per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;

h) deve risultare, ai fini dell'ammissione alla gara, un importo complessivo riferito ai servizi assicurativi gestiti nell'ultimo triennio almeno pari a quello del presente appalto.

i) che l'Impresa offerente è autorizzata dal ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato all'esercizio delle attività afferenti le coperture indicate nel presente appalto ovvero analogo documento di stato aderente all'U.E.;

l) che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o di collegamento ;

m) di rispettare le condizioni del Codice Etico delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali;

n) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta – di cui di seguito - del costo del lavoro e della sicurezza.

2) dovranno pervenire in un unico plico sigillato riportante la ragione sociale, l'indirizzo della Società e i riferimenti della gara come da bando contenente:

- una busta contenente **l'offerta economica** senza altri documenti, che riporti la dicitura "Contiene offerta economica" (L'offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso sull'importo presunto a base di gara e le altre indicazioni di cui all'articolo 5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 86 del d.lgs. 163/2006 le offerte economiche devono inoltre essere corredate da una relazione contenente un'analisi economica che giustifichi il prezzo offerto);

- i documenti, di cui al punto 1);

- l'originale della cauzione provvisoria di cui all'articolo 12.

La mancata presentazione dei certificati, documenti e dichiarazioni richieste comporterà l'esclusione dalla gara.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni già presentate.

Le offerte non conformi al Decreto n. 123 del 12/03/04 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. dell' 11/05/04, o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo si applica l'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Saranno ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti in possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico esplicitati al precedente art.3 come segue:

1. imprese di assicurazione singole;

2. imprese di assicurazione che intendano temporaneamente raggrupparsi, conformandosi alla disciplina di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. In alternativa alla partecipazione in ATI è consentito il ricorso alla coassicurazione alle seguenti, inderogabili condizioni:

- i. l'Impresa che presenta l'offerta in coassicurazione (Impresa Delegataria), dovrà coprire in proprio almeno il 40% del rischio, mentre ogni impresa coassicuratrice dovrà coprire almeno il 20% del rischio;
- ii. l'impresa che presenta l'offerta in coassicurazione (impresa Delegataria) dovrà indicare la propria quota di rischio, nonché quelle cedute in coassicurazione a completamento del 100% del rischio stesso, indicando il nominativo e la quota di rischio di ciascuna impresa di coassicurazione
- iii. le imprese appartenenti al riparto coassicurativo, dovranno possedere i medesimi requisiti già richiesti per l'A.T.I. nelle percentuali di costituzione del riparto coassicurativo.

Le singole imprese coassicuratrici dovranno conferire all'impresa che ha presentato l'offerta, (impresa delegataria) un mandato per la gestione completa del rapporto assicurativo.

Non è consentito che un'impresa partecipi alla gara singolarmente, qualora sia componente di un raggruppamento di imprese o di un riparto di coassicurazione, ovvero che partecipi contemporaneamente a più A.T.I o riparto di coassicurazione. In questo caso entrambe le offerte verranno annullate.

ARTICOLO 5 CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Nell'**offerta economica** di cui all'articolo 3 il concorrente dovrà indicare in cifra e in lettera in modo inequivocabile il premio netto, gli accessori, le imposte, il premio lordo, il tasso lordo sul valore delle opere per l'intera durata del contratto, l'importo delle rate di premio indicate all'art.17, il ribasso sulla base di gara espresso in percentuale.

Il premio lordo deve essere comprensivo di tutte le spese necessarie, nessuna esclusa per lo svolgimento del servizio per l'intera durata contrattuale, e sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale.

I prezzi offerti in sede di gara saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata della polizza e non potranno subire variazioni che comunque dovessero verificarsi posteriormente alla presentazione dell'offerta stessa.

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1 sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali, del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'assicurato/contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 34.

L'assicurato/contraente s'impegna a trasmettere via fax alla compagnia assicuratrice una scheda tecnica contenente i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa, per ogni incarico di progettazione conferito e per le relative comunicazioni di inizio lavori e di collaudo.

La presente copertura assicurativa non è efficace nel caso in cui:

1. L'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura riconosciuta giudizialmente viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere
2. La realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura riconosciuta giudizialmente viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere
3. I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'art.20 , i costi di cui all'art. 1, sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante, che ha affidato, deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ARTICOLO 7 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

1. Conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
2. Conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
3. Conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Amministrazioni;
4. Relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività

ARTICOLO 8 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto decorrerà dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2006 e cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/12/2008.

ARTICOLO 9 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'efficacia della copertura assicurativa decorre per ciascuna opera di progettazione dalla data di inizio dei lavori comunicata dall'assicurato/contraente ai sensi dell'art. 34 ; cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciati entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'assicurato/contraente durante il medesimo periodo.

Qualora per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ARTICOLO 10

E' vietata la presentazione di distinte offerte da parte di imprese controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2.359 del c.c.

ARTICOLO 11 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.LGS. 163/2006.

Il servizio sarà aggiudicato a quel o quei concorrenti che avranno offerto la percentuale di ribasso più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sull'importo presunto a base di gara.

Lo sconto dovrà essere espresso in percentuale unica sull'importo a base di gara.

La procedura aperta sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.

La C. A. in ogni caso la C.A. si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le offerte duplici (con alternative) e/o redatte in modo incompleto o, comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

In caso di prezzo anormalmente basso ai sensi del primo comma dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 163/2006 l'Amministrazione procederà alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del Decreto Legislativo 163/2006.

Qualora l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale, fatta salva la di richiesta del risarcimento dell'eventuale danno e all'incameramento della cauzione provvisoria, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al successivo in graduatoria miglior offerente.

Prima di procedere all'apertura delle offerte, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del Decreto Legislativo 163/2006, procede ai controlli a sorteggio sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara.

ARTICOLO 12 CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare documento comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a favore del Comune di Torino pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto con le modalità e i termini che saranno precisati nel bando di gara in armonia con le disposizioni contenute all'articolo 75 del d.lgs. 163/2006. Si applica la riduzione al 50% dell'importo della cauzione nel caso in cui la ditta sia in possesso della certificazione di qualità ai sensi del citato articolo 75 del d.lgs. 163/2006.

La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatrici, mentre quella della ditta aggiudicatrice sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva ed al perfezionamento dell'aggiudicazione. Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per l'aggiudicatario, la cauzione verrà incamerata.

Detta cauzione può essere costituita con apposita fidejussione rilasciata dagli Istituti di Credito o da polizza assicurativa rilasciata da Istituto Assicurativo debitamente autorizzato avente scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data indicata nella lettera di invito.

Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente.

La regolarità del documento cauzionale è requisito essenziale per l'accettazione dell'offerta.

ARTICOLO 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

In sostituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicatrice dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo dell'appalto.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere effettuato con le modalità previste nell'articolo 113 del d.lgs. 163/2006

Le firme dei funzionari, rappresentanti della banca o della società di assicurazione dovranno essere autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento e i poteri di firma.

La predetta fidejussione sarà ritenuta efficace solo se conterrà la clausola che resterà valida fino alla comunicazione di svincolo.

Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicatrice e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo.

La cauzione di cui sopra verrà restituita alla Ditta aggiudicatrice al termine del servizio prestato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicatrice rifiutasse di stipulare il contratto formale o rifiutasse di eseguire il lavoro o trascurasse ripetutamente e in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta risolvere ogni rapporto con la

Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 14 NORME A TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Società ha l'obbligo di osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni sociali, assistenziali ed infortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

La società aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese esercenti attività di Assicurazione applicabile alla data del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati, per la categoria.

ARTICOLO 15 NORME DI SICUREZZA

La prestazione del servizio dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del luogo di lavoro.

ARTICOLO 16 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., nonché in via di autotutela rivalendosi sulla ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo inoltre il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Civica Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente Capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo e esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.1456 C.C., in presenza del verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolvere anticipatamente il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 17 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà secondo le norme previste dal Codice Civile in materia di assicurazioni. Alla Società aggiudicataria verrà corrisposto il corrispettivo indicato in sede di gara.

Il premio verrà corrisposto in due rate anticipate:
-la prima relativa al periodo 31/12/2006 – 31/12/2007
-la successiva relativa all'annualità del 2008.

Il pagamento sarà effettuato :
-con versamento su c/c postale o bancario
-con mandato di riscossione nominativo.

La Società aggiudicataria dovrà comunicare via fax e nei tempi richiesti la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del titolare o del legale rappresentante.

ARTICOLO 18 AMMONTARE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

Ai soli effetti fiscali, l'importo del servizio è quello risultante dal precedente art. 1.
Detto importo si intende, comunque, non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto quello definitivo sarà determinato dalle risultanze dell'asta pubblica.

ARTICOLO 19 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e alle norme del Regolamento dei Contratti del Comune di Torino nonché a tutte le norme vigenti in materia di contratti.

ARTICOLO 20 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nelle schede tecniche e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento secondo cui l'importo da garantire non può essere superiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera progettata e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione per ciascuna opera.

ARTICOLO 21 PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 20 resta, per difetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ARTICOLO 22 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuita all'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 23 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

ARTICOLO 24 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO / SPESE LEGALI.

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 25 DICHIARAZIONI

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) L'assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed è in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione
- b) L'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'assicurato
- c) La Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento

In ogni caso le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile)

ARTICOLO 26 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato dichiara che non esistono ad oggi altre assicurazioni per lo stesso rischio e si impegna a comunicare per scritto alla Società la successiva stipulazione di altre assicurazioni e, in caso di sinistro, a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile.)

ARTICOLO 27 PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 lett. a), a condizione che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del suddetto premio.

Il premio è riportato in polizza.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Al termine di ogni periodo assicurativo la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio riportante le differenze attive e passive (in ragione di trecentosessantesimi di premio).

Le differenze risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa richiesta).

In ogni caso il premio dovuto alla Società, per ciascun periodo assicurativo, non potrà essere inferiore al 50% di quello riportato in polizza.

ARTICOLO 28 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 29
FRANCHIGIE E SCOPERTI

Al presente contratto non si applicano franchigie e/o scoperti.

ARTICOLO 30
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ARTICOLO 31
DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente assicurazione.

ARTICOLO 32
PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Non si applica alla presente assicurazione.

ARTICOLO 33
ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 34
FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, o fax, alla direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ARTICOLO 35
FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ARTICOLO 36
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 37
SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, saranno a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 38
FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

ARTICOLO 39
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso gli uffici della Vice Direzione Generale dei Servizi Tecnici Settore Gestione Personale Tecnico per le finalità di gestione dell'appalto di servizi e saranno trattati anche successivamente all'eventuale stipulazione del contratto di servizi, per finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.

Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Le medesime informazioni potranno essere eventualmente comunicate agli uffici centrali del Comune di Torino interessati alla gestione dell'appalto.

La ditta interessata gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs., diritti che potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione.

La presentazione dell'offerta da parte della Società concorrente implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale della Vice Direzione Generale dei Servizi Tecnici Settore Gestione Personale Tecnico, preposto alla conservazione delle offerte e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione della gara.

Il presente Capitolato, che si compone di n. 10 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto, per accettazione di quanto è in esso contenuto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE PERSONALE TECNICO
Dott.ssa Elisabetta Giordano